

Prot.. N°

REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DELLA RICERCA

DESTINATARI DEL DOCUMENTO
TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

<p>DATA REDAZIONE 23/07/2021</p>	<p>VERIFICA: Ing. Michele Bava Dott.ssa Claudia Carosi Dott.ssa Elisabetta Danielli Dott.ssa Daniela Zaro</p>	<p>PARERI FAVOREVOLI: DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Serena Sincovich DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Paola Toscani</p>
<p>DIREZIONE e STRUTTURA EMITTENTE SSD Politiche del Personale Direzione Scientifica</p>	<p>NORME E STANDARD APPLICABILI DGR 1436/2011 D.Lgs. 288/2003</p>	<p>APPROVAZIONE: DIRETTORE GENERALE Dott. Stefano Dorbolò DIRETTORE SCIENTIFICO Prof. Paolo Gasparini</p>
<p>PROCESS OWNER Dott.ssa Serena Sincovich</p>	<p>DA REVISIONARE ENTRO IL 30/07/2024</p>	
<p>GRUPPO DI REDAZIONE Dott.ssa Francesca Assanti Dott.ssa Laura Mandelli Dott.ssa Denise Zerjal</p>	<p>MODALITÀ DIFFUSIONE intranet aziendale pubblicazione internet nella sezione avvisi/concorsi</p>	
<p>PAROLE CHIAVE borse di studio ricerca</p>		

È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, per scopi diversi da quelli istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste

INDICE

1. SCOPO.....	3
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
5. CONTENUTO	3
ART.1) FINALITÀ	3
ART.2) TIPOLOGIA DELLE BORSE	4
ART.3) DURATA DELLE BORSE – RINNOVO	5
ART.4) OBBLIGHI E DOVERI DEL BORSISTA	5
ART.5) RESPONSABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO	6
ART.6) DIRITTI E TUTELE DEL BORSISTA	7
ART.7) COMPATIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA.....	7
ART.8) ATTIVAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO.....	8
ART.9) BANDO DI SELEZIONE E DOMANDA DI AMMISSIONE	9
ART.10) COMMISSIONE ESAMINATRICE	9
ART.11) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.....	9
ART.12) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE	9
ART.13) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI	10
Art 13) - 1. TITOLI DI CARRIERA (max p.4):	10
Art. 13) - 2. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max p.4):	11
Art. 13) - 3. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max p.8):	11
Art. 13) - 4. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max p.4):	12
ART.14) GRADUATORIA.....	12
ART.15) ASSEGNAZIONE DELLA BORSA.....	12
ART.16) DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE	12
ART.17) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	13
6. PRIVACY	13
7. TRASPARENZA.....	13
8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	13
9. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'.....	13
10. DOCUMENTI ALLEGATI	13
11. DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITÀ DI APPLICAZIONE	13
12. DOCUMENTI ABROGATI	13
13. STORIA DEL DOCUMENTO	13

1. SCOPO

Disciplinare i requisiti e la procedura di attribuzione delle borse di studio nell'ambito della ricerca.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

BS: Borsa di Studio

IRCCS: Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti nazionali e regionali

- D.Lgs. n. 288/2003 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3"*;
- L. n. 1204/1971 *"Tutela delle lavoratrici madri"*;
- D.Lgs. n. 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- D.P.R. n. 445/2000 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*
- DPR n.257/1991
- D.Lgs. n. 257/1991 *"Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990). (GU Serie Generale n.191 del 16-08-1991)"*
- D.Lgs. 368/1999 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*
- Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR)
- D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Riferimenti aziendali

- Decreto del Direttore Generale n.73 dell'11 agosto 2014 *"Regolamento Codice di comportamento per i dipendenti, collaboratori, consulenti"* (RG_2014_D_73);
- Decreto del Direttore Generale n.73 del 14 settembre 2011 *"Nuovo regolamento per le frequenze presso l'IRCCS Burlo Garofolo"* (RG_2011_D_184);
- Tutti i regolamenti dell'Istituto all'uopo applicabili.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti i titolari di borsa di studio dell'IRCCS Burlo Garofolo o partecipanti a un bando per l'attribuzione di borsa di studio.

5. CONTENUTO

Art.1) Finalità

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione

dei servizi sanitari ed hanno inoltre mandato di svolgere alta formazione nell'ambito dei settori di ricerca e attività di riferimento.

L'IRCCS Burlo Garofolo può indire selezioni per l'assegnazione di Borse di Studio e Ricerca (BS) a favore di laureati o diplomati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di ricerca e consentire loro un periodo di elevata formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di ricerca istituzionali o in quelli di supporto. Sono ammessi alle selezioni solo i candidati che abbiano maturato i requisiti richiesti per l'accesso al bando.

La BS comporta attività di formazione a diversi livelli nell'ambito dei settori di ricerca in atto in Istituto. Data la natura formativa di tipo disciplinare/settoriale dell'istituto della BS, è previsto che diversi progetti di ricerca possano concorrere alla copertura finanziaria di una BS.

La BS, essendo finalizzata alla formazione professionale e al perfezionamento del borsista, conformemente alle attribuzioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico previste dalla vigente normativa, non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/dipendente, né pubblico né privato, né dà diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali, fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.

Art.2) Tipologia delle borse

Le BS vengono attribuite a favore di soggetti in formazione a fronte di un impegno costante e continuativo nell'attività di studio nell'ambito di specifici progetti di ricerca.

Esse sono distinte in quattro livelli che corrispondono a un percorso di formazione crescente e presuppongono una sempre maggiore complessità e responsabilizzazione scientifica, in modo da fornire al soggetto in formazione gli strumenti idonei a renderlo progressivamente in grado di gestire, in maniera autonoma, un progetto tecnico-scientifico (ideazione, esecuzione, interpretazione dei risultati, pubblicazione) e avviarsi così alla carriera professionale.

Tipologia	Requisiti	Valore max della borsa (annuo lordo Istituto) ¹
primo livello (junior)	- Diploma di laurea triennale ² ovvero - Diploma quinquennale di Scuola Superiore di secondo grado con comprovata esperienza di almeno tre anni nell'ambito di ricerca messo a selezione	15.000,00
secondo livello (medium)	Diploma di laurea triennale ² e comprovata esperienza annuale nella ricerca	18.000,00
terzo livello (senior)	- Diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico ovvero - Diploma di laurea triennale ² più ulteriori tre anni di comprovata esperienza nell'ambito di ricerca messo a selezione	25.000,00
quarto livello (master)	- Diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico. Inoltre almeno uno dei seguenti: - diploma di specializzazione - dottorato di ricerca nel settore oggetto della borsa di studio o affine - documentata esperienza post lauream di almeno 4 anni nell'ambito della ricerca clinica o di laboratorio nello	30.000,00

¹ Gli importi potrebbero essere soggetti a variazione nel caso di vincita di specifici *grant* o finanziamenti.

² Si può ritenere assorbito nel caso di Diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico.

specifico settore di ricerca oggetto della borsa di studio
--

L'ammontare della BS, indicato dal bando di selezione, verrà erogato all'assegnatario in ratei mensili, al netto delle ritenute erariali, salvo comunicazione da parte del responsabile del progetto di sospensione o revoca ai sensi dell'art. 7.

Art.3) Durata delle borse – rinnovo

Le borse di studio finanziate con i fondi della ricerca corrente hanno scadenza il 31/12 di ogni anno solare.

La durata, di norma annuale, può essere prorogata fino ad un massimo di tre anni a condizione della conferma del relativo finanziamento.

La durata delle borse di studio il cui costo grava su altre fonti di finanziamento non può protrarsi oltre la durata del progetto cui si riferiscono.

Le proposte di rinnovo vanno presentate con richiesta scritta del responsabile scientifico della ricerca al Direttore Scientifico almeno un mese prima della scadenza della BS, con chiara indicazione dei finanziamenti utilizzabili a supporto di detto rinnovo.

Il Direttore Scientifico ne dispone eventuale approvazione, previa verifica del permanere delle condizioni di attualità scientifica e della congruità dei finanziamenti proposti per la copertura del rinnovo della BS.

Art.4) Obblighi e doveri del borsista

Il borsista si impegna:

- a far pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione della determinazione relativa al conferimento della borsa (ai sensi dell'art.13 del presente regolamento), una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve della BS, redatta su format predisposto dall'Istituto, alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo, pena la decadenza della stessa. In tale dichiarazione il borsista dovrà altresì riportare di essere a conoscenza che il godimento della BS non dà luogo a rapporto di impiego, non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo ove specificatamente previsto;
- a consegnare, contestualmente all'accettazione della borsa di studio una copia in formato pdf del *curriculum vitae* formato europeo senza l'indicazione di dati personali e sensibili ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
- a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile scientifico (e/o dal tutor), i luoghi indicati per l'espletamento dell'attività nell'ambito del progetto relativo alla BS;
- a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso dei cartellini identificativi appositamente predisposti;
- ad osservare le norme ed i regolamenti interni dell'Istituto e quelli specifici della struttura operativa in cui svolge il proprio servizio, a presentarsi in servizio con un aspetto lindo e dignitoso e con un abbigliamento adeguato, e ad adottare un comportamento idoneo all'ambiente in cui opera e in linea con le norme igieniche e di sicurezza;
- a rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal proprio responsabile (e/o dal tutor);
- a presentare annualmente una relazione sul risultato dell'attività svolta vistata dal responsabile scientifico o di progetto che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta anche i fini di un eventuale rinnovo;

- a contribuire materialmente ed intellettualmente al conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca oggetto della BS e relazionarli periodicamente al proprio responsabile scientifico (e/o dal tutor);
- ad indicare nelle pubblicazioni prodotte l'affiliazione dell'Istituto come concordato con il Ministero della Salute;
- ad accettare che qualora la sua attività effettuata in esecuzione della borsa di studio, dia luogo anche incidentalmente a risultati, invenzioni o scoperte, siano esse brevettabili o meno, divengano di proprietà esclusiva dell'Istituto, fermo restando il diritto del borsista a essere designato come inventore o autore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche qualora egli abbia contribuito intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici. In tal caso il borsista si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi;
- a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese durante il periodo di BS e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la revoca della BS. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BS;
- a trattare secondo le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018, tutti i dati e le informazioni apprese nel corso dell'attività e a farne uso esclusivamente nei limiti delle finalità della borsa di studio.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 40, comma 1 e art. 41, comma 2) i borsisti saranno sottoposti a:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni all'attività cui il borsista è destinato al fine di valutare la sua idoneità;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute del borsista ed esprimere il giudizio di idoneità all'attività specifica. La periodicità di tali accertamenti, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del borsista, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi dell'attività o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività svolta;

Le visite mediche succitate, a cura e spese dell'IRCCS, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui ai primi due punti, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art.5) Responsabilità e coordinamento della borsa di studio

Il responsabile del progetto ed il tutor hanno il dovere di predisporre e verificare il permanere delle condizioni necessarie per la completa formazione del borsista, assicurando adeguato supporto nel percorso formativo del medesimo.

È preciso onere del responsabile del progetto rilevare e contestare eventuali inosservanze del borsista ai propri obblighi e doveri, anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7, informandone tempestivamente il Direttore Scientifico.

Art.6) Diritti e tutele del borsista

Al borsista è concesso di assentarsi per motivi di salute e/o gravi esigenze personali giustificate, con contestuale sospensione dell'erogazione della borsa. Tali assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione. Il responsabile scientifico (e/o il tutor) entro 2 mesi dalla scadenza della borsa potrà chiedere il recupero di tali assenze e l'erogazione del relativo importo, ove queste non eccedano la durata del progetto, con una richiesta scritta e motivata al Direttore Scientifico che, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.

Il godimento della borsa di studio è altresì sospeso in via temporanea in caso di assenza per gravidanza e puerperio della titolare in analogia a quanto previsto per i periodi di congedo obbligatorio delle lavoratrici madri, purché ciò sia compatibile con la durata del progetto di ricerca relativo alla BS. Durante questo periodo di assenza vi sarà la sospensione del compenso previsto.

Qualora le assenze a qualsiasi titolo, dovessero protrarsi oltre tali limiti, l'erogazione dell'assegno sarà comunque sospesa e sarà facoltà dell'Istituto revocare la borsa di studio.

Al borsista può essere concesso, previa autorizzazione del proprio responsabile e del Direttore Scientifico, un periodo di formazione, inerente al progetto per cui viene erogata la borsa di studio, presso strutture decentrate. I borsisti che si spostano fuori sede per motivi inerenti al progetto, previa autorizzazione del responsabile scientifico e del Direttore Scientifico e limitatamente alle risorse disponibili allo scopo, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute previamente autorizzate come da regolamento sulla disciplina delle attività fuori sede dell'Istituto.

Ai titolari di borsa di studio si applicano le tutele previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Al borsista è garantita l'assicurazione contro eventuali infortuni conseguenti alla frequenza durante il periodo della borsa di studio, anche all'estero.

La copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (RCT) dell'Istituto si estende ai borsisti, fatte salve le azioni di rivalsa e/o di regresso e/o contabile nei confronti degli stessi qualora venisse riconosciuta la loro responsabilità per aver determinato il sinistro con dolo o colpa grave.

Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa, l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività di borsa di studio.

Art.7) Compatibilità, decadenza, revoca o rinuncia

La compatibilità della borsa con ulteriori borse, con attività di lavoro parasubordinato o subordinato ovvero collaboratori autonomi occasionali, sarà valutata e preventivamente autorizzata dal Direttore Scientifico, sentito il responsabile del progetto (e/o il tutor).

Il borsista sarà dichiarato decaduto dalla borsa qualora:

- sia accertato il cumulo con altre borse di studio, attività di lavoro parasubordinato o subordinato a tempo determinato ovvero autonomo occasionale non autorizzate dal Direttore Scientifico;
- per qualsiasi ragione, venga meno l'idoneità del candidato all'espletamento delle attività previste nel bando;
- nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 8 e 11.

La BS potrà essere revocata nei seguenti casi:

- il borsista non si presenti, salvo giustificato motivo, presso la struttura operativa di assegnazione nel giorno stabilito per iniziare la propria attività;

- il borsista violi ripetutamente gli obblighi di cui al precedente art. 4;
- il borsista dimostri insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 4;
- il borsista tenga un contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti ovvero atti offensivi o lesivi nei confronti del personale comunque coinvolto nell'attività dell'Istituto ovvero che arrechino danno all'immagine dello stesso;
- utilizzo di un'affiliazione diversa da quella istituzionale nelle pubblicazioni prodotte durante il periodo di assegnazione della BS.

Nei casi in cui si verificano le condizioni di decadenza o revoca di una BS, il Responsabile Scientifico della ricerca comunicherà tempestivamente tale evenienza al Direttore Scientifico che per gli adempimenti successivi.

Il Borsista si impegna a comunicare al Responsabile Scientifico della ricerca e alla Direzione Scientifica almeno con 15 giorni di anticipo l'eventuale cessazione volontaria/rinuncia della BS o altre condizioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività formative previste dalla BS. L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere al borsista l'eventuale risarcimento del danno arrecato.

Le borse che risultano disponibili in seguito a decadenza, revoca o rinuncia dei vincitori possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria per il residuo periodo.

Art.8) Attivazione della borsa di studio

La BS viene bandita su richiesta del Responsabile Scientifico della ricerca. Questi presenta al Direttore Scientifico proposta di emissione di bando di BS compilando l'apposito fac-simile, che deve riportare:

- la modalità di selezione (soli titoli o titoli e colloquio);
- la tipologia della borsa;
- il titolo di studio. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Potrà essere ammessa la partecipazione alla selezione, nelle more del rilascio del provvedimento di riconoscimento, nella sola ipotesi in cui la Commissione deputata alla valutazione della specifica BS verifichi, sulla scorta del piano di studi documentato dal candidato, la riconducibilità del titolo di studio estero a quello previsto dal bando; in tale ipotesi, il candidato sarà ammesso alla selezione con riserva e, in caso di assegnazione della BS, dovrà produrre la documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio entro 90 giorni dall'assegnazione della BS, a pena di decadenza;
- il progetto di ricerca ambito dell'attività;
- il nominativo del responsabile del progetto di ricerca;
- il nominativo del tutor;
- la struttura di assegnazione;
- la durata della borsa;
- i finanziamenti utilizzati a copertura della BS;
- la composizione della commissione (con l'indicazione dei sostituti in caso di assenza).

Il Direttore Scientifico, fatte le opportune verifiche sulla congruità scientifica e finanziaria della richiesta, autorizza l'avvio della borsa e inoltra la richiesta agli uffici competenti per l'avvio dell'iter.

La richiesta di attivazione deve essere trasmessa agli uffici competenti, completa di ogni informazione utile, con congruo anticipo rispetto alla data di possibile attivazione.

L'attribuzione di borse di studio è basata sui criteri di trasparenza, pubblicità, pari opportunità tra i candidati e imparzialità dell'azione amministrativa e avviene tramite pubblica selezione per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.

La procedura si articola nelle fasi descritte negli articoli seguenti.

Art.9) Bando di selezione e domanda di ammissione

L'avviso di selezione per BS è reso pubblico tramite pubblicazione all'Albo Aziendale e sul sito internet dell'Istituto nella sezione "Bandi di Concorso" per un periodo di norma non inferiore a 15 giorni e deve contenere oltre a quanto indicato all'art.8:

- termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione;
- requisiti richiesti al candidato;
- modalità di svolgimento della selezione, con precisazione dei punteggi e delle materie oggetto del colloquio.

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando le modalità previste dal bando di selezione e nei termini stabiliti dall'avviso stesso.

Art.10) Commissione esaminatrice

La selezione viene effettuata da una commissione composta da 3 componenti:

- il Responsabile del progetto con funzione di presidente o un suo delegato;
- due esperti nella materia oggetto della BS o loro delegati.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a quello di assistente amministrativo.

Art.11) Requisiti generali di ammissione

I requisiti di ammissione, nel rispetto del presente regolamento, vengono indicati nel bando, in funzione della tipologia della borsa e del settore ove l'attività dovrà essere svolta e devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione. I requisiti, inoltre, devono prevedere:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno. Sono ammessi alla selezione, con riserva, anche i cittadini di paesi terzi non titolari di permesso di soggiorno; nell'ipotesi di assegnazione in loro favore della BS, dovranno documentare l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno entro e non oltre 90 giorni dall'assegnazione, a pena di decadenza;
- b) dichiarazione in ordine a sussistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
- c) dichiarazione di essere in possesso dell'elettorato attivo se cittadini italiani

Art.12) Modalità di svolgimento della selezione

Qualora la Commissione ritenga di espletare il colloquio, la data, l'orario e la sede in cui esso verrà espletato saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'IRCCS, (www.burlo.trieste.it) alla voce Bandi di concorso, nella sezione dedicata alla selezione di interesse, almeno cinque giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione potrà avvenire anche durante il periodo di apertura del relativo bando.

La commissione giudicatrice dispone complessivamente di 65 punti così ripartiti:

- a) **20 punti** per i titoli ripartiti tra le seguenti categorie:
 - a.1 titoli di carriera (max 4 punti)
 - a.2 titoli accademici e di studio (max 4 punti)
 - a.3 pubblicazioni e titoli scientifici (max 8 punti)
 - a.4 curriculum formativo e professionale (max 4 punti)

b) 45 punti per la prova orale (votazione minima 30 punti) .

La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nel colloquio.

Nel caso in cui, anche in presenza di più domande di partecipazione, la Commissione ritenga di non espletare il colloquio, la valutazione atterrà ai soli titoli, con assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti ed eventuale valutazione di idoneità o non idoneità alla BS.

Il colloquio, che verterà su argomenti generali pertinenti la tematica e i settori di ricerca specificati nel bando, è finalizzato ad accertare il livello di preparazione in relazione all'oggetto della borsa di studio. I candidati a BS di terzo e quarto livello dovranno inoltre dimostrare di essere in grado di sostenere una disquisizione scientifica sulla tematica e il settore di ricerca specificato nel bando valutata come segue:

- contenuto (C): principi, inquadramento dell'argomento;
- metodo (M): sistema di approccio, apporto personale all'argomento;
- forma (F): metodologia, chiarezza e appropriatezza di esposizione.

Qualora la selezione avvenga per soli titoli (senza colloquio) il punteggio massimo disponibile è pari a 20.

Art.13) Criteri di valutazione dei titoli

La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ad eccezione di quelli richiesti quale requisito di ammissione alla selezione, si effettua prima dello svolgimento della prova orale

Art 13) - 1. TITOLI DI CARRIERA (max p.4):

- Servizio prestato presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina a selezione o disciplina equipollente: p.1,000 per anno;
- Servizio prestato presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale in disciplina affine a quella a selezione: p.0,750 per anno;
- Servizio prestato presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale in altra disciplina: p. 0,500 per anno;
Il servizio prestato a tempo pieno verrà valutato con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 20%;
- Servizio prestato a tempo pieno presso altre pubbliche amministrazioni, in qualifiche attinenti al profilo a selezione, secondo gli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni interessate: p.0.500 per anno;
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o accreditati è valutato per il 25% della sua durata. I punteggi applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazione dei servizi nel S.S.N.
Il diploma di specialità conseguito ai sensi del D.Lgs. n.257/1991 e del D.Lgs. 368/1999, sarà valutato come attività prestata a tempo pieno nel Servizio Sanitario Nazionale qualora non sia richiesto quale requisito per l'accesso

Inoltre:

- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario previsto dal CCNL di riferimento
- il servizio reso all'estero verrà valutato in carriera solo se riconosciuto ai sensi della L. 735/1960 e s.m.i. In mancanza di riconoscimento del servizio, l'attività resa all'estero potrà essere valorizzata dalla Commissione, se attinente, nel curriculum formativo e professionale.

Art. 13) - 2. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max p.4):

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1.000
- b) specializzazione in una disciplina affine punti 0.500
- c) specializzazione in altra disciplina punti 0.250
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento.

Non è valutabile la specializzazione (o altro titolo) fatta valere come requisito di ammissione.

La valutazione delle specializzazioni nei termini di cui sopra attiene ai soli titoli non conseguiti ai sensi del D.Lgs. n.257/1991 e del D.Lgs. n.368/1999.

- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione alla selezione comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0.500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,000.

Dottorato di Ricerca p. 0.240 x anno – se è in corso N.V.

Borsa di studio per attività di ricerca p. 0.240 x anno se in corso o effettuata durante la specializzazione N.V.

Soggiorni formativi all'estero da p. 0.100 a p. 0.300, a seconda della durata e pertinenza alla disciplina

Master/diplomi universitari, se attinenti p. 0.100 x anno – se è in corso N.V.

Art. 13) - 3. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max p.8):

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
- la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado d'attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;

La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità e siano state pubblicate su riviste qualificate.

In conformità ai criteri generali di cui sopra, la Commissione si stabiliscono gli ulteriori sotto indicati criteri, applicabili alle sole pubblicazioni/abstract prodotti dai candidati e pertinenti alla disciplina a concorso a selezione:

- Pubblicazioni su riviste nazionali: p. 0.100
- Pubblicazioni su riviste internazionali: p. 0.400
- Abstracts editi su riviste nazionali: p. 0.020
- Abstracts editi su riviste internazionali: p. 0.050
- Contributo quale primo o ultimo autore: maggiorazione di 0.005
- Non vengono valutate le pubblicazioni autocertificate o elencate nel curriculum, ma non prodotte.
- Vincita Premi per pubblicazioni/poster/abstracts N.V.

Art. 13) - 4. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max p.4):

- nel curriculum formativo professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, e specifiche rispetto dalla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi d'insegnamento conferiti da enti pubblici;
- in tale categoria rientra anche la partecipazione a progetti nazionali /internazionali, trials clinici, le presentazioni a congressi, convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca
- in tale categoria rientrano altresì gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto nonché altri incarichi di lavoro flessibile con indicazione del monte ore settimanale p. 0.300 x anno

Non saranno oggetto di valutazione le esperienze lavorative e curriculari che non risultino autocertificate in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire all'Istituto la valutazione dei titoli e l'avvio dei rituali controlli di veridicità.

- | | |
|---|----------|
| - Partecipazione a corsi/convegni di aggiornamento | p. 0.005 |
| - Corsi di particolare rilevanza | p. 0.100 |
| - Relatore/Docente/Direttore a corsi/convegni/seminari | p. 0.010 |
| - Relatore/Docente/Direttore a corsi/convegni/seminari di particolare rilevanza | p.0.100 |
| - Tutor a corsi | N.V. |
| - Cultore della materia | N.V. |

La Commissione potrà valorizzare ulteriori esperienze ed attività dei candidati, con specifica attribuzione di punteggio, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e considerando l'attinenza e la rilevanza rispetto all'ambito di ricerca della BS.

Art.14) Graduatoria

La commissione giudicatrice procede all'identificazione e valutazione dei candidati idonei e formula la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

L'Istituto ha facoltà di utilizzare la graduatoria di approvazione degli atti della commissione nei casi previsti dall'art.6 del presente regolamento.

Art.15) Assegnazione della borsa

L'approvazione dei lavori della commissione è effettuata con determinazione della competente struttura del personale, che viene pubblicata all'albo dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare gli avvisi di selezione per l'assegnazione di BS a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o diritti di sorta.

Art.16) Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Ai fini fiscali, le borse di studio di cui al presente regolamento sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente in base all'art. 50, comma 1, lettera c, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986; sono fatte salve le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni a fini di carriera né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art.17) Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai titolari di borsa di studio, secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'Art.2 comma 1 lettera a), si applicano tutte le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, nello specifico:

- la valutazione dei rischi attinenti agli ambiti e alle attività svolte nel corso della borsa di studio;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
- l'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.

L'assegnatario nell'arco temporale della prestazione lavorativa avrà come preposto, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. e), il Responsabile del progetto.

6. PRIVACY

Le registrazioni a supporto dell'attività sono conservate per cinque anni in appositi cartolai presso la Direzione Scientifica e, infine, archiviati presso l'archivio centrale. I documenti sono accessibili esclusivamente al personale autorizzato a garanzia della tutela del trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente.

7. TRASPARENZA

Il regolamento è pubblicato nella sezione del sito intranet dell'istituto dedicata ai Regolamenti istituzionali.

8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività di cui al presente Regolamento non è stata valutata nel registro dei rischi allegato al Piano vigente della prevenzione della corruzione.

L'Istituto effettua costantemente per processi, l'applicazione e l'eventuale revisione, ove necessaria, di procedure/protocolli/regolamenti che costituiscono strumenti ai fini del monitoraggio delle attività a rischio e della conseguente adozione di misure di intervento.

9. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione è registrato nel sistema informatico di Protocollo Generale dell'Istituto, archiviato e conservato agli atti e pubblicato come da punto 7.

10. DOCUMENTI ALLEGATI

Nessuno.

11. DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Nessuno.

12. DOCUMENTI ABROGATI

Nessuno.

13. STORIA DEL DOCUMENTO

Di seguito è riportata la storia del documento con le modifiche apportate e lo stato di revisione corrispondente:

REGOLAMENTO

DESCRIZIONE	DATA:
PRIMA EMISSIONE: decreto del Direttore Generale n.114/2008	19/02/2008
REV. 1: decreto del Direttore Generale n.168/2011: revisione formale e sostanziale	18/08/2011
REV. 2 : decreto del Direttore Generale n.265/2011: aggiornamento del testo	30/11/2011
REV. 3: revisione formale e sostanziale	17/09/2019
REV. 4: revisione sostanziale. Integrazioni.	23/07/2021